



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
II TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO

Nella persona dei seguenti magistrati:

dott. Umberto Lauro	Presidente
dott. ssa Maria Gallo	Giudice
dott. ssa Carla Sarno	Giud. rel.

sciogliendo la riserva formulata all'udienza dell'1 febbraio 2016, letto il reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., avverso l'ordinanza ex art. 700 c.p.c., emessa dal Giudice Unico, in funzione di giudice del lavoro in data 10 novembre 2015.

TRA

, s.p.a. rapp.ta e difesa dall'avv. Claudio De Feo;

RECLAMANTE

E

rapp.to e difeso dall'avv. Giulia Quattromini;

PARTE

RECLAMATA

iscritto al n. 2015 r.g. RECLAMI

Ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso ex art. 700 c.p.c., depositato presso il Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro, già licenziato dalla s.p.a. in data 10.11.2011, esprimeva che la Corte d'Appello di Napoli, con sentenza n. del 29.1.2015 aveva ordinato alla società datrice di lavoro di reintegrarlo nel posto di lavoro precedentemente occupato con tutte le conseguenze economiche e previdenziali ex art. 18 Stat. Lav. (nel testo previgente la novella di cui alla L. 92/2012). Deduceva l'istante di essere stato reiscritto in data 4-6-2015 dalla società datrice di lavoro nell'organico dei lavoratori dipendenti, con esonero dalla prestazione lavorativa; di non essere mai stato reintegrato presso la sede di Napoli in via Ferrante Imparato n.



190, ove lavorava all'epoca del licenziamento, bensì di essere stato trasferito presso la filiale di Brescia, con raccomandata pervenuta il 21.7.15, con attribuzione di mansioni diverse e inferiori rispetto a quelle precedentemente svolte, sebbene fosse stato formalmente "promosso" nella qualifica di IV livello del CCNL Commercio.

lamentava la illegittimità del summenzionato trasferimento presso la sede di Brescia, operato dalla s.p.a., evidenziando che la società datrice di lavoro avrebbe dovuto reintegrarlo presso la sede di Napoli, in ottemperanza alla pronuncia della Corte d'Appello. Sottolineava che appariva pretestuosa l'asserita riduzione del personale dell'ufficio "incassi pagamenti" e l'asserita riorganizzazione aziendale cui si fa cenno nella lettera inviata dal datore di lavoro il 14.7.2015, atteso che la s.p.a. aveva continuato ad assumere personale presso la sede di via Ferrante Imparato in Napoli, come da documentazione allegata.

Tanto premesso, e deducendo l'esistenza del periculum in mora, anche in considerazione delle gravi patologie sofferte, la parte istante ha chiesto la sospensione del provvedimento di trasferimento a Brescia o a qualsiasi altra sede o filiale aziendale diversa da Napoli; con vittoria di spese, da distrarsi.

Costituitasi in giudizio, la convenuta ha sostenuto l'infondatezza del ricorso, ritenendo insussistenti entrambi i presupposti per l'applicazione della misura cautelare.

In data 27.10.2015, il Giudice Unico, in funzione di giudice del lavoro, ha accolto il ricorso e, per l'effetto, ha sospeso l'efficacia dell'impugnato trasferimento di Sabio Marco presso la sede di Brescia.

Avverso la suddetta ordinanza la s.p.a. proponeva reclamo, ribadendo le ragioni di cui al ricorso ex art. 700 c.p.c. . In particolare, sottolineava che, in ottemperanza della sentenza della Corte d'Appello di Napoli, era stato reiscritto in organico, quale lavoratore subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dalla data dell'intimato licenziamento; che il trasferimento presso la sede di Brescia comunicato al lavoratore con lettera del 14.7.2015 era stato disposto in ragione della riduzione del personale preposto all'ufficio "Incassi e Pagamenti" e della riorganizzazione aziendale nel frattempo intervenuta. Contestava la sussistenza del requisito del periculum in mora, ritenendo che la patologia sofferta dal lavoratore non potesse essere riconducibile alla situazione lavorativa. Infine, evidenziava che i lavoratori assunti in data antecedente alla pronuncia della Corte d'Appello avevano

stipulato contratti a tempo determinato, oppure ricoprivano posti per i quali era richiesta una professionalità estranea rispetto alle competenze del

Concludeva la società reclamante chiedendo che fosse revocato il provvedimento cautelare emesso in data 27.10.2015: vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.

Costituitasi in giudizio, _____ chiedeva il rigetto del reclamo, sostenendo la illegittimità del trasferimento a Brescia e ribadendo che non sussistevano gli elementi che potessero giustificare la scelta datoriale.

Osserva il Collegio che l'ordinanza reclamata debba essere confermata.

Risulta pacifico che il ricorrente abbia ottenuto in data 29.1.2015 la sentenza 936/2015 della Corte d'Appello di Napoli il cui dispositivo è il seguente: "...dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato all'appellante _____ con lettera ricevuta il 10.11.2011; ordina alla società appellata di reintegrare l'appellante nel posto di lavoro già ricoperto alla data del licenziamento..."

Emerge dagli atti di causa che il lavoratore _____ non sia mai stato reintegrato "nel posto di lavoro già ricoperto alla data del licenziamento" e che, dunque, mai sia stata data esecuzione da parte datoriale alla sentenza della Corte d'Appello di Napoli.

La circostanza che la società datrice di lavoro abbia riscritto nell'organico dei propri lavoratori dipendenti solo in data 4.6.2015 non può infatti in alcun modo essere ritenuta comportamento equiparabile all'obbligo di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro precedentemente occupato.

Orbene non vi è dubbio che la parte oggi reclamata sia stata trasferita presso la sede di lavoro di Brescia, con comunicazione da lui ricevuta il 21.7.2015, senza mai essere stato effettivamente reintegrato nel posto di lavoro. Ne consegue che contestuale è la data del trasferimento a Brescia di _____ con l'effettiva reintegr di quest'ultimo nel posto di lavoro.

Sulla questione in esame si è pronunciata più volte la Suprema Corte (cfr. Sentenza n. 27844 del 30/12/2009 tra le tante) ed ha chiarito che, l'ordine di reintegrazione nel posto di lavoro emanato dal giudice nel sanzionare un licenziamento illegittimo, esige che il lavoratore sia in ogni caso ricollocato nel luogo e nelle mansioni originarie, salva la facoltà per il datore di lavoro di disporre con successivo provvedimento il trasferimento ad altra unità produttiva, laddove ne ricorrano le

valutare la possibilità e le modalità di concreto ripristino del rapporto

E' dunque già evidente nella motivazione riportata che il datore di lavoro non ha ritenuto, neanche dopo la pronuncia della Corte d'Appello, di creare le condizioni per poter ripristinare il rapporto lavorativo con il _____ bensì si è limitato a riscrivere quest'ultimo nell'organico aziendale. E' dunque imputabile al datore di lavoro il mancato adempimento all'ordine di reintegra, come disposto dalla corte d'Appello.

Ritiene inoltre questo collegio che, oltre al *fumus boni iuris*, sussiste il requisito del *periculum in mora*, atteso che le certificazioni sanitarie depositate in atti (cfr. certificati del 22.8.2015, del 29.7.2015 e cartella clinica dell'anno 2011) confermano che _____ soffre di disturbi depressivi con crisi di ansia da anni, evidentemente attribuibili alle vicende lavorative iniziate per l'appunto nell'anno 2011, ovvero quando il ricorrente è stato illegittimamente licenziato, acuitesi poi nell'anno 2015, allorché la comunicazione del trasferimento a Brescia gli ha indubbiamente arrecato ulteriori danni psicologici.

Alla stregua dei summenzionati principi e, considerato, per quanto già esposto, che illegittimo appare il provvedimento di trasferimento impugnato, ne consegue il rigetto del reclamo.

Quanto alle spese, esse seguono il principio di soccombenza e vanno poste a carico di parte reclamante.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro,
letti gli artt. 669-terdecies e 737 ss. c.p.c.,
così provvede:

- b) condanna la s.p.a. al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 2600,00, oltre rimborso spese forfetarie, iva e cpa con attribuzione in favore dell'avv.to Giuliana Quattromini.

Si comunichi.

Napoli, 11.2.2016

Il Giudice Rolando
dott. Carlo Sarno

Il Presidente
dott. Umberto Iauco

